

# ***LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI***

**VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019**

# Fonti normative e prassi di riferimento

- Art. 6 del DL n. 119 del 2018
- Art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019
- Circolare n. 6 del 1° aprile 2019
- Risoluzione n. 29 del 21 febbraio 2019

# Finalità dell'istituto

L'istituto persegue finalità deflattive del contenzioso tributario, offrendo ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, individuato a norma dell'art. 12, comma 2, del DLGS n. 546 del 1992, secondo cui *"Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"*.

# Controversie definibili

Sono definibili le liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio:

- 1) rientranti nella giurisdizione tributaria;
- 2) in cui è parte l'Agenzia delle entrate;
- 3) aventi ad oggetto atti impositivi;
- 4) introdotte con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

# Atti impositivi

La definizione agevolata attiene alle controversie pendenti "aventi ad oggetto atti impositivi", vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

# Atti impositivi

Sono quindi escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto:

- dinieghi espressi o taciti di rimborso;
- atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata;
- dinieghi di precedenti definizioni agevolate;
- ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione dotati di funzione meramente riscossiva;
- sanzioni per omesso o ritardato versamento;
- tasse automobilistiche;
- accertamenti riguardanti società di persone.

## Altre liti escluse

Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le liti inerenti a:

- contributi e premi previdenziali, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario;
- risorse proprie tradizionali UE, IVA all'importazione e recupero di aiuti di Stato illegali.

# Pendenza della lite

- Ai fini dell'osservanza del termine del 24 ottobre 2018 entro cui deve essere stato notificato il ricorso di primo grado, vale la data di notificazione rilevante per il ricorrente (es. la data di spedizione, se la notifica è a mezzo posta);
- per ricorso proposto deve intendersi anche quello ricadente nella disciplina del reclamo/mediazione;
- non è richiesto che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio del ricorrente.



# Pendenza della lite

Rientrano nella nozione di lite pendente:

- le liti interessate da sentenze di merito per le quali, al 24 ottobre 2018, pendevano i termini per l'appello, per la revocazione c.d. ordinaria e per il ricorso in cassazione;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio;
- le liti per le quali erano in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

In ogni caso, non si configurano come liti pendenti quelle per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, siano state depositate sentenze di cassazione senza rinvio o sia stato perfezionato un accordo di mediazione o di conciliazione.

## Modalità di definizione

Per definire la lite è necessario che il contribuente, entro il 31 maggio 2019:

-presenti apposita istanza, esclusivamente in via telematica;

-effettui il versamento degli importi dovuti o della prima rata, al netto degli importi scomputabili.

L'istanza, diretta all'Ufficio parte in giudizio, va redatta compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019.

Per ciascun atto impugnato va presentata una separata istanza, anche quando il ricorso abbia ad oggetto più atti.

L'istanza è esente da imposta di bollo.

# Modalità di definizione

Il contribuente può:

- trasmettere direttamente l'istanza, se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- avvalersi per la trasmissione di uno dei soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 del DPR n. 322 del 1998, consegnando in tempo utile la domanda, compilata e sottoscritta;

- consegnare la domanda, compilata e sottoscritta, all'Ufficio territoriale di una qualsiasi DP, che rilascia la stampa del numero di protocollo.

Non è ammessa la presentazione a mezzo del servizio postale o della posta elettronica.

# Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di:

- contestazione parziale dell'atto impugnato;
- formazione di un giudicato interno;
- conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite;
- parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

# Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Al valore della controversia, come sopra individuato, si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3 dell'art. 6 del DL n. 119 del 2018, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

# Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Tali percentuali consistono nel:

- 100 per cento del valore della controversia, applicabile nei casi in cui
  - l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  - il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DLGS n. 546 del 1992;

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

- 90 per cento del valore della controversia, che attiene alle ipotesi in cui:
  - alla data del 24 ottobre 2018 penda ricorso in primo grado per il quale il contribuente, alla stessa data, si sia già costituito in giudizio ma non abbia ancora ottenuto il deposito di una pronuncia non cautelare da parte della CTP;
  - alla data del 24 ottobre 2018 pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ovvero penda giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione;

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

- 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado depositata alla data del 24 ottobre 2018;
- 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di secondo grado depositata alla data del 24 ottobre 2018.

Le predette percentuali del 40 e del 15 per cento valgono anche nell'ipotesi in cui la CTP o la CTR si siano pronunciate in qualità di giudici del rinvio, ai sensi dell'art. 59 o dell'art. 63 del DLGS n. 546 del 1992;



# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Nei casi di reciproca soccombenza trovano applicazione sia la percentuale ridotta, del 40 o del 15 per cento, stabilita per la soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del 100 per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente;

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

- 5 per cento del valore della controversia, che attiene alle ipotesi in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
  - il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018;
  - l'Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del:

- 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018;
- 40 per cento negli altri casi.

Le predette percentuali del 15 e del 40 per cento si applicano in ogni caso, anche quando la controversia inerente esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo penda in Cassazione e l'Agenzia sia stata integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi:

- senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019, qualora l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato;
- in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi 1, 1-*bis*, 2, e 2-*ter* dell'art. 6 del DL n. 119 del 2018, precedentemente descritte.

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Le regole sulla determinazione degli importi dovuti in caso di reciproca soccombenza si applicano anche alla definizione agevolata delle liti aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni non collegate ovvero collegate al tributo.

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Dall'«*importo lordo dovuto*» per la definizione della lite, determinato applicando le descritte percentuali al valore della lite stessa, si scomputano le somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Più precisamente, l'importo da versare per la definizione, cosiddetto «*importo netto dovuto*», si calcola al netto di:

- a) somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero in pendenza di giudizio, di spettanza dell'Agenzia delle entrate;
- b) somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. «*rottamazione-bis*», di cui all'art. 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017).

# Modalità di determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti

Se le somme già versate in pendenza di giudizio sono di ammontare superiore rispetto all'«*importo lordo dovuto*» per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza (cfr. comma 9 dell'art. 6 del DL n. 119 del 2018, secondo cui «*La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione*»).

# Rapporti con la definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017

Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell'art. 1, commi 6 e 8, lett. b) del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall'art. 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018 (c.d. «rottamazione-*ter*»).

Ne deriva che le residue somme da versare per la definizione agevolata del carico non saranno più dovute, restando assorbite dagli importi dovuti nell'ambito della definizione delle liti, con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.



# Perfezionamento della definizione, termini e modalità di pagamento

La definizione si perfeziona:

- con il pagamento, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, dell'intera somma da versare, ossia dell'intero «*importo netto dovuto*» per ciascuna controversia autonoma, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine;
- con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2019, qualora non vi siano importi da versare.

# Perfezionamento della definizione, termini e modalità di pagamento

Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'«*importo netto dovuto*» sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma.

Le somme superiori a 1.000 euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui:

- la prima scade il 31 maggio 2019;
- quelle successive alla prima scadono *“il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019”*;
- l'ultima rata scade il 28 febbraio 2024.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione, prevista dall'art. 17 del DLGS n. 241 del 1997.

# Sospensione dei giudizi

I giudizi definibili possono essere sospesi soltanto su richiesta del contribuente.

Una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, se non sono previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.

I giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia richiesto al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse – contribuente o Agenzia delle entrate – presenti l'istanza di trattazione entro lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui il contribuente abbia proposto l'impugnazione del diniego di definizione, detta impugnazione vale come istanza di trattazione del processo rimasto sospeso.

# Sospensione dei termini di impugnazione

Per le liti definibili, è automaticamente sospeso per 9 mesi, purché spirante nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, il termine:

- breve o lungo, per l'impugnazione, in via principale o incidentale, delle pronunce;
- per la riassunzione della causa a seguito di rinvio;
- per la proposizione del controricorso in Cassazione.

Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in CTP e in CTR.

# Diniego della definizione

In carenza dei presupposti per la validità della definizione, l'Ufficio notifica al contribuente il provvedimento di diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2020.

Il provvedimento di diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

Se la richiesta di definizione attiene a una lite per cui è pendente il termine per l'impugnazione dell'ultima o unica pronuncia resa, la pronuncia stessa può essere impugnata dal contribuente, anche oltre il termine ordinario di impugnazione, insieme al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

# Società e associazioni sportive dilettantistiche

L'art. 7 del DL n. 119 del 2018 prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, possono fruire di una particolare tipologia di definizione agevolata limitata alle liti:

- pendenti innanzi alle commissioni tributarie;
- aventi ad oggetto avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA riferite a periodi d'imposta nei quali la società o associazione risultava iscritta nel citato Registro del CONI.

Tale tipologia di definizione è comunque esclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore a 30 mila euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

Per le liti diverse da quelle contemplate dall'art. 7 del DL n. 119 del 2018, le società o associazioni sportive in questione possono avvalersi della definizione agevolata di cui al precedente art. 6.

# Società e associazioni sportive dilettantistiche

Per la definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 7 del DL n. 119 del 2018, va effettuato il versamento del:

- 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
- 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.